



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;

**VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Delibera Pres. n.64/21 con la quale è stato aggiudicato l'accordo quadro con unico operatore, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di "Manutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale", alla società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l., con sede in Via Circumvallazione, 310 – 80035 – Nola (NA), con codice fiscale e partita IVA n. 02460190644

**VISTA** la nota n. 6009 del 9.3.22 con la quale l'Uff. Tecnico richiedeva l'emissione di ordinanza relativa all'installazione di un cantiere, presso il molo Manfredi del porto di Salerno per la realizzazione dei lavori rientranti nel summenzionato accordo quadro;

**RITENUTO** opportuno, allo scopo di consentire i predetti lavori, rendere le aree oggetto degli stessi libere da qualsiasi occupazione od attività possa costituire intralcio alla realizzazione degli stessi;

**VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

**PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

**IL DIRIGENTE**  
Dr. Ugo VESTRI

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Arch. Giuseppe GRIMALDI

**RENDE NOTO**


a decorrere dal giorno **11 marzo 2022**, è stata programmata la consegna di un'area di circa 300 mq del molo Manfredi del porto di Salerno per l'installazione del cantiere relativo all'accordo quadro citato in premessa e, pertanto,

**ORDINA**

**Art.1**

A decorrere dall' **11 marzo 2022** e fino al termine dei lavori, per una durata presunta di giorni 20 naturali e consecutivi, e comunque fino a termine esigenza, , è vietato l'accesso, il transito, la fermata, la sosta di persone e veicoli (ad eccezione del personale e dei mezzi degli addetti ai lavori) ed ogni altro utilizzo dell'area demaniale marittima di circa mq 300 situata al molo Manfredi del porto di Salerno, individuata con campitura color ciano ed indicata nella planimetria allegata alla presente.

Tale area dovrà essere sgombera da ogni merce/materiale /veicoli ivi depositati all'infuori di quelli riconducibili alla ditta



esecutrice dei lavori. Le merci/materiali/automezzi presenti nell' area oggetto della presente ordinanza saranno rimossi d'ufficio con oneri a carico dei proprietari.

### **Art.2**

**L'Impresa appaltatrice dei lavori in argomento dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:**

1. garantire l'ormeggio, il transito e le attività connesse alle navi, avendo in considerazione gli accosti che vengono stabiliti ogni giorno nella riunione presso l'uff. nostromo della Capitaneria di Porto;
2. garantire il transito dei veicoli ed attrezzature sul praticabile interno dei moli di sottoflutto e sopraflutto per tutta la durata dei lavori, compatibilmente con le esigenze dei concessionari ivi presenti;
3. provvedere alla delimitazione delle aree interessate dai lavori con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti, e con una recinzione provvisoria avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento e possibili urti veicolari, impegnandosi a migliorarla su richiesta della Stazione Appaltante;
4. adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da essa preposto alla Direzione ed alla sorveglianza;
5. consentire il transito agli organi di polizia Giudiziaria ed agli addetti alle manutenzioni degli impianti esistenti;

### **Art. 3**


I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare causa la mancata osservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

### **Art. 4**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Napoli, li 10.03.2022

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Andrea ANNUNZIATA



# MOLO MANFREDI (prolungamento)